

Codice A1707A

D.D. 12 gennaio 2018, n. 26

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte - Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento relative all'Operazione Operazione 4.2.1 "Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli" in attuazione alla D.G.R. n. 32-4953 del 2/05/2017, ai regg. (UE) n. 1306/2013 e n. 640/2014 e s.m.i. e al Decreto Mipaaf n. 2490 del 25 gennaio 2017. Disposizioni in materia di controlli.

Visto il reg. (UE) n. 1305 del 17.12.2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) e s.m.i. che, nell'ambito della politica agricola comune, definisce gli obiettivi e le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e delinea il contesto strategico e le misure da adottare per attuare la politica di sviluppo rurale;

richiamate in particolare le misure di sostegno concesse conformemente agli articoli da 14 a 20, all'articolo 21, paragrafo 1, con l'eccezione del premio annuale di cui alle lettere a) e b), all'articolo 27, all'articolo 28, paragrafo 9, agli articoli 35 e 36 e all'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'articolo 20, all'articolo 36, lettera a), punto vi), e lettera b), punti ii), vi) e vii), all'articolo 36, lettera b), punti i) e iii) per quanto riguarda i costi di impianto, e agli articoli 52 e 63 del regolamento (CE) n. 1698/2005, per investimenti e operazioni non connesse alle superfici e gli animali;

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e s.m.i. sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;

visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione e s.m.i. che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca nonché le sanzioni amministrative applicabili, tra l'altro, al sostegno nell'ambito dello sviluppo rurale;

richiamato in particolare l'art. 44 del reg. (UE) n. 640/2014 che ne dispone l'applicazione alle domande di aiuto o di pagamento presentate in riferimento agli anni di domanda o ai periodi di erogazione del premio che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2015;

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione e s.m.i. recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

visto il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 del Piemonte, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015)7456 del 28.10.2015, e adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 29-2396 del 9.11.2015, nonché le successive modifiche approvate con Decisione C(2017)1430 del 23 febbraio 2017 e recepite dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 15-4760 del 13 marzo 2017 e con Decisione C(2017)7435 del 31 ottobre 2017 e recepite dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 44 - 6043 del 1° dicembre 2017;

considerato che il II PSR 2014-2020 del Piemonte, in attuazione a quanto disposto con l'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, comprende la Misura 4 investimenti in immobilizzazioni materiali, Sottomisura 4.2 - sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli, Operazione 4.2.1 Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, che prevede degli aiuti per le imprese agroindustriali attive nel settore della trasformazione e commercializzazione;

visto che successivamente alla data di adozione del PSR è stato possibile avviare l'approvazione e l'apertura di bandi per la presentazione di domande di sostegno ai sensi delle Misure/sottomisure/operazioni/azioni in cui il PSR si articola;

visto che a livello nazionale la disciplina delle riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici ai sensi del reg. (UE) n. 809/2014 e del reg. (UE) 640/2014 e loro s.m.i. è dettata dal Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali (MiPAAF) n. 2490 del 25 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 74 del 29.03.2017 avente per oggetto “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” che è entrato in vigore il giorno successivo alla citata pubblicazione;

tenuto conto che tale decreto stabilisce all’articolo 24 che le Regioni e Province Autonome ovvero le Autorità di gestione dei programmi cofinanziati dal FEASR, sentito l’Organismo pagatore competente, individuino con propri provvedimenti:

- le fattispecie di violazioni di impegni delle misure/sottomisure/operazioni/azioni,
- i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione,
- i requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari,
- ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni gravi,
- eventuali violazioni di impegni specifici per tipologia di operazione che comportino esclusione o recupero del sostegno previsto dall’operazione stessa;

viste in particolare la Sezione 2, Sottosezione 2 (articoli 20 e 21) del citato Decreto ministeriale che riguarda le misure per investimenti e operazioni non connesse alle superfici e agli animali, di cui al reg. (UE) n. 1305/2013 e s.m.i.;

vista la D.G.R. del 2 maggio 2017, n. 32-4953 con la quale, in attuazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013 e n. 640/2014 e loro s.m.i. e del Decreto Mipaaf n. 2490 del 25 gennaio 2017, si approva la “Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle misure dello sviluppo rurale non connesse alla superficie e agli animali” costituente allegato A alla stessa deliberazione. L’ambito di applicazione della sopracitata disciplina contempla tra le altre Misure, la M04, “Investimenti in immobilizzazioni materiali, Sottomisura 4.2 sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli, Operazione 4.2.1 Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli”;

considerato che la sopracitata D.G.R. demanda ai Settori responsabili della gestione delle Misure indicate, l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per la definizione degli aspetti attuativi specifici della disciplina delle riduzioni ed esclusioni per Misura/sottomisura/operazione/azione del PSR 2014- 2020;

vista la D.G.R. n. 23-3566 del 4 luglio 2016 che ha approvato i Bandi A e B relativi alla misura 4 sottomisura 4.2 operazione 4.2.1 Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli prevista dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte;

considerato che la citata D.G.R. n. 23-3566 del 4 luglio 2016 rinviava ad una determinazione del Settore Strutture delle Imprese Agricole ed Agroindustriali ed Energia Rinnovabile della Direzione Agricoltura l’adozione di istruzioni operative inerenti la procedura informatica per le domande di sostegno, la modulistica, le scadenze, le spese ammissibili, i requisiti di ammissibilità, le condizioni di esclusione, le procedure generali di istruttoria e quant’altro necessario per l’operatività dei bandi;

vista la determinazione dirigenziale n. 503 del 07/07/2106 del Settore Strutture delle Imprese Agricole ed Agroindustriali ed Energia Rinnovabile della Direzione Agricoltura con cui ha adottato le istruzioni operative dei citati bandi A e B;

vista la determinazione dirigenziale n. 1155 del 15/11/2017 di modifica della determinazione dirigenziale n. 503 del 07/07/2016;

considerato che con la citata determinazione n. 503 del 07/07/2016 sono state definite specifiche condizioni di ammissibilità, gli impegni essenziali e quelli accessori individuando le inadempienze;

visto il manuale delle procedure controlli e sanzioni delle misure non SIGC (di cui fa parte l’operazione 4.2.1) dell’Agenzia Regionale Piemontese per l’Erogazione in Agricoltura (ARPEA), organismo pagatore regionale (OPR) adottato con le determinazioni n. 155 del 3/8/2016, n. 198 del 24/10/2016 e n. 124 del 13/06/2017;

ritenuto opportuno approvare in conformità alla D.G.R. 2 Maggio 2017, n. 32-4953, le specifiche disposizioni attuative per l'applicazione della disciplina delle riduzioni ed esclusioni relative all'operazione 4.2.1 "Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli" di cui all'allegato A quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

ritenuto opportuno definire, per l'operazione 4.2.1, una disciplina generale del Settore Strutture delle Imprese Agricole ed Agroindustriali ed Energia Rinnovabile della Direzione Agricoltura sui controlli delle domande di sostegno, sui controlli delle domande di pagamento, sui controlli in loco e su quelli ex-post di cui all'allegato B quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

visto che la presente determinazione dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio di previsione per l'anno 2018 e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte;

visto l'articolo 26, comma 1 del d.lgs n. 33 / 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", che prevedono la pubblicazione di informazioni relative al procedimento;

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE REGIONALE

Visti gli artt. 4 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

visti gli artt. 17 e 18 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

vista la legge regionale n. 7/2001;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto

determina

Di approvare:

1. in conformità alla D.G.R. 2 Maggio 2017, n. 32-4953, le specifiche disposizioni attuative per l'applicazione della disciplina delle riduzioni ed esclusioni dal pagamento relative all'Operazione Operazione 4.2.1 "Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli" di cui all'allegato A quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. le specifiche disposizioni in materia di controlli relative all'Operazione 4.2.1 "Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli" di cui all'allegato B quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

La presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio di previsione per l'anno 2018 e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del decreto legislativo 33/2013 s.m.i, sul sito della Regione Piemonte sezione "Amministrazione trasparente".

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Il Responsabile del Settore
Strutture delle Imprese Agricole ed
Agroindustriali ed Energia Rinnovabile
(Dr. Fulvio LAVAZZA)

Allegato

Allegato A

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) Operazione 4.2.1 Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

DGR n. 32 - 4953 del 2 maggio 2017

Disposizioni attuative specifiche della disciplina delle riduzioni ed
esclusioni dal pagamento in attuazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013 e
640/2014 e del decreto Mipaaf n. 2490 del 25 gennaio 2017

1) CRITERI DI AMMISSIBILITA' - CAUSE DI ESCLUSIONE

Il sostegno è revocato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità previsti dall'operazione (e quindi dal PSR), dai bandi, dai regolamenti unioniali e dalle leggi nazionali.

Parimenti il sostegno è revocato se vengono accertate cause di esclusione previste dall'operazione (e quindi dal PSR), dai bandi, dai regolamenti unioniali e dalle leggi nazionali.

2) SANZIONE PREVISTA AI SENSI DELL' ARTICOLO 63 DEL REGOLAMENTO (UE) n. 809/2014

L'importo a cui il beneficiario ha diritto viene definito mediante i controlli amministrativi ed in loco di cui agli articoli 48 e 49 del Reg. UE. 809/2014. Ai sensi dell'articolo 63 del medesimo Regolamento, nel caso in cui quanto richiesto dal beneficiario nella domanda di pagamento superi l'importo accertato dopo l'esame dell'ammissibilità delle spese riportate nella domanda di pagamento di oltre il 10 %, si applica una sanzione amministrativa all'importo accertato. L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno, cioè non può eccedere l'importo ammesso del sostegno.

Esempio di sanzione art. 63

A (spese in domanda di pagamento)

B (spese ammesse dopo istruttoria)

*% di scarto = (A-B) / B * 100*

riduzione in caso di scarto maggiore del 10% = B - (A-B)

A = 2.200.000,00

B = 1.950.000,00

*% di scarto = (2.200.000,00 - 1.950.000,00) / 1.950.000,00 * 100 = 250.000,00 / 1.950.000,00 * 100 = 12,82%*

riduzione = 250.000,00

spesa su cui calcolare il contributo = 1.950.000,00 - 250.000,00 = 1.700.000,00

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare all'autorità competente, in modo soddisfacente, di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

Parimenti, l'art. 63 non si applica quando la riduzione della spesa è determinata dall'applicazione di tetti massimi di spesa previsti dai bandi.

3) IMPEGNI

Si tratta degli impegni che è necessario rispettare per ottenere l'aiuto all'investimento.

L'articolo 35, paragrafo 2 ,del regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione Europea prevede che il sostegno richiesto sia rifiutato o revocato integralmente o parzialmente se non sono rispettati gli impegni.

Pertanto gli impegni sottoscritti hanno diversa importanza per il raggiungimento degli obiettivi dell'operazione e possono essere distinti in essenziali e accessori:

- sono **essenziali** gli impegni che se non osservati non permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione che si vuole realizzare;
- sono **accessori** gli impegni che se non osservati consentono di raggiungere l'obiettivo, ma in modo solo parziale.

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale della domanda di sostegno.

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta una riduzione dell'importo del contributo e la decadenza parziale della domanda di sostegno.

Nel caso si accertino violazioni a carico di più impegni i valori delle relative riduzioni si sommano e si computano in modo cumulato alla eventuale sanzione applicata ai sensi dell'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809 /2014.

A) IMPEGNI ESSENZIALI

- ✓ iniziare le attività e sostenere le spese dopo la presentazione della domanda di sostegno, fatte salve le spese propedeutiche alla presentazione della domanda (spese generali);
- ✓ consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi, dei controlli in loco o ex post da parte soggetti incaricati;
- ✓ mantenere la destinazione d'uso, la funzionalità e il costante utilizzo degli investimenti finanziati per almeno cinque anni dal pagamento finale del contributo (ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Regolamento (UE) n. 1303/2013);
- ✓ non delocalizzare al di fuori dell'Unione gli investimenti finanziati per almeno dieci anni dal pagamento finale del contributo, salvo il caso in cui il beneficiario sia una PMI (ai sensi dell'articolo 71, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1303/2013);
- ✓ realizzare gli interventi ammessi a finanziamento, fatte salve le varianti autorizzate;
- ✓ confermare i criteri di selezione in base a quanto disposto nei bandi;
- ✓ realizzare gli investimenti nei tempi indicati fatte salve le eventuali proroghe autorizzate;
- ✓ presentare la domanda di saldo del contributo entro il termine stabilito dalla data di scadenza per il completamento degli interventi;
- ✓ presentare tutta la documentazione prevista nei termini stabiliti;
- ✓ fornire, nel rispetto delle vigenti norme di legge, ogni informazione ritenuta necessaria dalla Regione Piemonte, da Arpea e dagli Enti istruttori competenti, per il corretto ed efficace svolgimento delle attività istituzionali, comprese quelle necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività previste dal Reg.(CE) 1306/2013 e s.m.i;

- ✓ consentire l'accesso agli Enti competenti, in ogni momento e senza restrizioni, agli impianti e alle sedi dell'azienda del richiedente/legale rappresentante beneficiario per svolgere le attività di ispezione, le verifiche ed i controlli previsti, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli previsti, ai sensi dei Reg. (UE) 1305/2013 e 1306/2013 e relativi Atti delegati e Regolamenti di attuazione e DPR 445/2000 e s.m.i.;
- ✓ comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda di sostegno, in particolare in relazione al possesso dei requisiti richiesti;
- ✓ fornire, su richiesta della Regione Piemonte, tutte le informazioni necessarie alla valutazione della Misura, anche successivamente alla liquidazione della domanda di saldo del contributo;
- ✓ conservare, per il periodo di vincolo di destinazione d'uso, la documentazione necessaria per consentire verifiche, ispezioni e controlli.

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale dal contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati, fatto salvo quanto previsto all'articolo 71, comma 4, del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

B) IMPEGNI ACCESSORI

- ✓ informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR secondo gli obblighi di informazione e pubblicità.

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Inadempienze/violazioni/ infrazioni agli impegni accessori

L'articolo 20 (*Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni ed inadempienze gravi*) del DM n. 2490 del 25 gennaio 2017 stabilisce - in accordo con i principi generali in materia di rifiuti e revoche, estese nella attuale programmazione dalle misure soggette al SIGC a tutte le misure del PSR - che *"in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto per le misure non connesse alla superficie o agli animali, nell'ambito dello sviluppo rurale, si applica per ogni infrazione relativa ad un impegno od a gruppi di impegni, una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, delle domande di pagamento, per la tipologia di operazione o di intervento a cui si riferiscono gli impegni violati"*.

Quando nel corso dei controlli vengono riscontrate violazioni di impegni accessori occorre quantificarne il livello secondo le seguenti modalità.

a) Individuazione indici di verifica: gravità, entità e durata

Il paragrafo 2 del sopracitato articolo 20 stabilisce che *"la percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità, durata e ripetizione di ciascuna infrazione relativa ad impegni od a gruppi di impegni secondo le modalità di cui all'Allegato 6"*.

I 3 indici di verifica - gravità, entità e durata - sono così definiti dall'art. 35, par. 3, del reg. (UE) 640/2014:

La gravità dipende in particolare dall'entità delle conseguenze delle inadempienze medesime, alla luce degli obiettivi degli impegni o degli obblighi che non sono stati rispettati.

L'entità dipende dagli effetti dell'inadempienza medesima sull'operazione nel complesso.

La durata dell'inadempienza dipende, in particolare dal periodo di tempo nel corso del quale perdura l'effetto dell'infrazione/inadempienza e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Una volta accertata la violazione di un impegno accessorio occorre dunque quantificarne il livello per ognuno dei 3 indici di verifica (gravità, entità e durata) secondo i punteggi stabiliti nell'Allegato 6 del DM citato: **bassa=1 punto, media=3 punti, alta=5 punti.**

Una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si calcola la media aritmetica dei tre valori (compresa, quindi, fra 1 e 5) - arrotondata al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (> 0,05).

Al fine di identificare la percentuale di riduzione il valore medio calcolato viene confrontato con i punteggi della seguente tabella:

<i>Punteggio</i>	<i>Percentuale di riduzione</i>
$1,00 \leq X < 3,00$	3%
$3,00 \leq X < 4,00$	5%
$X \geq 4,00$	10%

Calcolo delle percentuali di riduzione per violazione impegni accessori Operazione 4.2.1

Impegno n. 1: Il beneficiario non ha rispettato l'impegno di informazione e pubblicità di cui all'art. 13 e allegato III del Reg. di esecuzione (UE) 808/2014 e s.m.i.

Tipo di controllo : visivo

Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario: SI. Da effettuarsi al massimo entro 3 mesi dalla rilevazione dell'inadempienza. Durante tale periodo si attiva la sospensione del sostegno e della riduzione

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)		1	1
Medio (3)	3		
Alto (5)			

Gravità - valori attribuibili : da medio ad alto

Entità - valore attribuibile : basso

Durata - valori attribuibili: da basso a medio

Valore medio = media aritmetica dei valori attribuiti (basso, medio, alto) per gravità, entità e durata riferiti al singolo impegno $3+1+1=5/3=1,66=2$

Percentuale di riduzione del contributo applicabile 3%. Nel caso di sanzione ai sensi dell'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809 /2014 la riduzione viene calcolata sulla base del contributo calcolato dopo l'applicazione della sanzione.

4) CASI IN CUI NON SI APPLICANO LE SANZIONI AMMINISTRATIVE E LE RIDUZIONI

Si applica quanto indicato al punto 4 dell'allegato alla D.G.R. 32 – 4953 del 2 maggio 2017.

5) RECUPERO DI PAGAMENTI INDEBITI

Si applica quanto indicato al punto 5 dell'allegato alla D.G.R. 32 – 4953 del 2 maggio 2017.

6) INADEMPIENZA GRAVE PER RIPETIZIONE

Quando sono accertate infrazioni di gravità, entità e durata di livello alto (gravità = 5; entità = 5; durata = 5), queste vengono considerate come inadempienze gravi quando risultano ripetute nel tempo (articolo 20 comma 3 del DM n. 2490 del 2017).

La ripetizione di un'inadempienza ricorre quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014/2020 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007/2013, per una misura analoga. La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento.

Qualora sia accertata un'inadempienza grave, relativa ad impegni od a gruppi di impegni, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

7) FALSE PROVE E OMISSIONI INTENZIONALI

Analogamente a quanto previsto alla punto 6, qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere l'aiuto oppure ha omesso intenzionalmente di fornire le necessarie informazioni, l'aiuto stesso è revocato integralmente e il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

Allegato B

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) Operazione 4.2.1 Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

Disposizioni in materia di controlli ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014

- **TITOLO III CONTROLLI CAPO I Disposizioni comuni artt. 24, 25, 26, 27**
- **TITOLO IV MISURE DI SVILUPPO RURALE NON CONNESSE ALLA SUPERFICIE O AGLI ANIMALI**
 - **CAPO I Disposizione introduttiva**
 - **CAPO II Controlli - Sezione 1 Disposizioni generali - Sezione 2 Disposizioni relative ai controlli**
 - **CAPO III Importi indebitamente erogati e sanzioni amministrative**

1) Domande di sostegno - controlli amministrativi

I controlli amministrativi sulle domande di sostegno comprendono in particolare, nella misura in cui sia pertinente per la domanda presentata, la verifica:

- a. dell'ammissibilità del beneficiario;
- b. dell'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di sostegno;
- c. dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi fissati nel programma di sviluppo rurale e nei bandi;
- d. degli altri obblighi dell'operazione stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda gli aiuti di Stato e altri requisiti e norme obbligatori;
- e. del rispetto dei criteri di selezione;
- f. dell'ammissibilità degli investimenti;
- g. della ragionevolezza dei costi dichiarati, valutati con un sistema di valutazione adeguato, ad esempio in base a prezzi di riferimento o al raffronto delle diverse offerte.

Le dichiarazioni presentate dalle imprese richiedenti o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti, sono sottoposte a controlli:

- al 100% qualora siano disponibili mezzi amministrativi appropriati (banche dati ufficiali consultabili agevolmente dall'Organismo Delegato);
- a campione, nel rispetto del D.P.R. 445/2000, e della legge regionale n.14/2014 qualora non siano disponibili mezzi amministrativi appropriati (assenza di banche dati ufficiali consultabili agevolmente dall'Organismo Delegato e aggravio del procedimento di controllo, verifiche effettuabili esclusivamente in situ).

2) Domande di pagamento - controlli amministrativi

I controlli amministrativi vengono effettuati sul 100% delle domande di pagamento.

I controlli amministrativi sulle domande di pagamento comprendono in particolare, nella misura in cui sia pertinente per la domanda presentata, la verifica:

- a. della presenza, completezza e correttezza della documentazione allegata alla domanda di pagamento;
- b. della fornitura dei prodotti e dei servizi cofinanziati;
- c. della realtà della spesa oggetto della domanda;
- d. dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati;
- e. della conformità degli investimenti completati per i quali era stata presentata e accolta la domanda di sostegno;
- f. del rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale in relazione all'operazione 4.2.1.

I controlli amministrativi comprendono procedure intese a evitare doppi finanziamenti irregolari tramite altri regimi nazionali o unionali o periodi di programmazione precedenti. In presenza di altre fonti di finanziamento, nell'ambito dei suddetti controlli si verifica che l'aiuto totale percepito non superi i limiti massimi consentiti o le aliquote di sostegno.

La procedura intesa ad evitare i doppi finanziamenti prevede che le fatture originali riguardanti il progetto siano annullate come previsto dai bandi. L'annullamento è oggetto di verifica sul 100% delle fatture durante la visita in situ presso il beneficiario.

I controlli amministrativi sulle domande di pagamento comprendono almeno una visita sul luogo degli investimenti sovvenzionati per verificare la realizzazione degli stessi (visita in situ).

La visita in situ può essere preceduta da un preavviso, purché ciò non interferisca con il suo scopo o la sua efficacia. Il preavviso non può essere superiore a 14 giorni. Nel caso di controllo in loco vale il preavviso per questo controllo.

Per le domande di anticipo del contributo il rischio di mancata realizzazione dell'investimento è limitato dalla garanzia finanziaria presentata a corredo della domanda e pertanto, di norma, non è effettuata la visita in situ.

Il controllo amministrativo delle domande di pagamento è concluso con un verbale (relazione di controllo) che riassume le verifiche effettuate. Tale relazione indica inoltre:

- a) l'operazione di riferimento e la domanda di sostegno oggetto del controllo;
- b) le risultanze del controllo e, se del caso, eventuali osservazioni specifiche;
- c) le eventuali ulteriori misure di controllo da intraprendere.

Nel caso di domande di pagamento di acconto e saldo si devono inoltre indicare:

- le persone presenti;
- se la visita era stata annunciata al beneficiario e, in tal caso, il termine di preavviso.

Il beneficiario è invitato a firmare la relazione per attestare di avervi presenziato ed eventualmente ad apporvi le proprie osservazioni. La relazione di controllo è inviata senza indugio allo stesso per dargli la possibilità di firmarla e apporvi le proprie osservazioni.

Il controllo amministrativo delle domande di pagamento di acconto e di saldo comprende:

- una visita sul luogo degli investimenti per verificare la realizzazione degli stessi;
- la verifica documentale dei giustificativi di spesa. Ove necessario la visita potrà essere estesa alla sede del beneficiario o ad altri luoghi in cui possono essere conservati i documenti amministrativi oggetto del controllo;
- la verifica dei punteggi assegnati, il rispetto degli impegni e dei requisiti stabiliti con il PSR e il bando.

Le dichiarazioni presentate dalle imprese richiedenti o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti, sono sottoposte a controlli:

- al 100% qualora siano disponibili mezzi amministrativi appropriati (banche dati ufficiali consultabili agevolmente dall'Organismo Delegato);
- a campione, nel rispetto del D.P.R. 445/2000, e della legge regionale n.14/2014 qualora non siano disponibili mezzi amministrativi appropriati (assenza di banche dati ufficiali consultabili agevolmente dall'Organismo Delegato e aggravio del procedimento di controllo, verifiche effettuabili esclusivamente in situ).

In dettaglio dovranno essere effettuate:

- 1) La verifica della fornitura dei prodotti e dei servizi cofinanziati: la verifica deve essere svolta mediante visita sul luogo in cui i prodotti e/o i servizi sono stati messi in opera (sede di realizzazione dell'investimento, di conservazione delle macchine o attrezzature, di svolgimento dell'attività) e consiste nel riscontro dell'esistenza e della corrispondenza dei prodotti e/o servizi forniti con quanto indicato nella documentazione di rendicontazione consegnata dal Beneficiario con la domanda di pagamento (riscontro dei numeri di serie/matricola delle macchine, delle quantità e dimensioni dei beni fatturati).

Fa parte di questo punto di verifica anche l'accertamento relativo ai tempi di realizzazione dell'intervento e di effettuazione della spesa, con particolare riferimento alle date di presentazione della domanda ed ai termini indicati negli atti di concessione. Benché la verifica sia prevista nell'ambito del controllo "in loco" si ritiene essenziale ai fini del riconoscimento della spesa e pertanto deve essere effettuata su tutte le domande di pagamento nell'ambito del controllo amministrativo.

Nell'ambito di tale controllo si provvederà alla verifica del rispetto dell'impegno a dare informazione e pubblicità al sostegno da parte del FEASR.

- 2) La verifica della realtà della spesa oggetto della domanda, dei costi sostenuti e dei punteggi assegnati: la verifica consiste nel controllo di tutta la documentazione in base alla quale sia possibile accertare che il beneficiario ha realmente sostenuto le spese rendicontate. Di norma deve essere verificata:

- la presenza e la corrispondenza della documentazione atta ad indicare le modalità di pagamento delle fatture relative agli investimenti finanziati (importo, soggetto che sostiene la spesa e destinatario del pagamento, etc.) con quanto riportato nel modello allegato alla domanda di pagamento (Riepilogo dei documenti giustificativi degli investimenti realizzati). Le modalità di pagamento devono corrispondere a quanto stabilito nelle Istruzioni operative approvate;

- la corretta iscrizione nei libri contabili (libro giornale, libro IVA, registro dei beni ammortizzabili) delle spese e delle operazioni rendicontate. Tale verifica viene effettuata su di un campione pari almeno al 10% del numero delle fatture totali indicato nel modello di Riepilogo dei documenti giustificativi degli investimenti realizzati. Il campione minimo deve essere comunque di dieci fatture. Qualora vengano riscontrate difformità, il campione da verificare viene aumentato come nella tabella sotto riportata.

Classi di scostamento	Dimensione campione
<i>N. fatture errate/N. fatture controllate</i>	<i>N. fatture da controllare / N. fatture totale</i>
%	%
0 - 5,0%	10%
5,1% - 25,0%	20%
25,1% - 50,0%	40%
50,1% - 75,0%	70%
75,1%-100%	100%

Se l'iscrizione nei libri contabili, al momento della visita, è provvisoria, il controllo sulle registrazioni definitive viene effettuato nell'ambito dei controlli ex-post.

Le fatture oggetto di verifica sono scelte in modo casuale, ma in maniera da formare un campione rappresentativo e significativo avendo cura di controllare, per quanto possibile, non solo fatture con registrazioni provvisorie nei libri contabili.

3) La verifica della conformità degli investimenti completati con gli investimenti per i quali era stata presentata e accolta la domanda di sostegno.

La verifica è eseguita con le seguenti modalità:

- in caso di impianti, macchinari o attrezzature, occorre confrontare le marche, i modelli, le dimensioni, etc. delle medesime con quelle indicate nei preventivi di spesa presentati a corredo della domanda di sostegno. In caso di difformità o di acquisto di marche e modelli diversi occorre verificare le motivazioni ed accertare l'equivalenza a livello tecnico delle dotazioni acquistate con quelle previste in fase di concessione (la verifica deve avvenire nel rispetto della normativa regionale in materia di adattamenti tecnico economici e di varianti);
- in caso di strutture o impianti generici occorre accertare la corrispondenza delle dimensioni e delle caratteristiche tipologiche della struttura realizzata con il progetto approvato. La verifica qualitativa e quantitativa (dimensioni, tipologia di materiali, etc.) riguarda un campione rappresentativo delle voci riportate nei computi metrici consuntivi scelte in modo casuale ma significativo. La dimensione del campione è pari almeno al 10% del numero delle voci che compongono i computi metrici. Qualora vengano riscontrate difformità, il campione viene aumentato come nella tabella sotto riportata.

Classi di scostamento	Dimensione campione
<i>N. voci errate/N. voci controllate</i>	<i>N. voci da controllare / N. voci totale</i>
%	%
0-5,0%	10%
5,1% - 25,0%	20%
25,1% - 50,0%	40%
50,1% - 75,0%	70%
75,1%-100%	100%

Nel caso in cui si verificassero impedimenti oggettivi al controllo delle voci del computo metrico si potrà dimensionare il campione in base alle voci verificabili dandone adeguata giustificazione nella relazione di controllo.

La verifica deve avvenire nel rispetto della normativa regionale in materia di adattamenti tecnico economici e di varianti.

- 4) La verifica dell'inserimento degli investimenti nel normale ciclo aziendale.
- 5) La verifica del rispetto degli obiettivi del progetto approvato.
- 6) La verifica del mantenimento dei punteggi e degli impegni e dei requisiti stabiliti a livello di PSR e bando; il controllo è effettuato tramite:
 1. l'acquisizione di certificazioni, dichiarazioni sostitutive e altra documentazione amministrativo-giuridica;
 2. la verifica della percentuale di realizzazione degli investimenti approvati;
 3. la conferma dei punteggi e degli impegni relativi alle priorità assegnate.
- 7) La verifica degli adempimenti in materia di tracciabilità dei pagamenti. Il controllo è finalizzato a verificare che per il pagamento delle spese siano state utilizzate le modalità previste nelle istruzioni operative del bando.

3) Domande di pagamento – controlli in loco

Il controllo in loco si effettua su un campione di domande di pagamento a saldo e acconto estratto da ARPEA sulla base di apposita analisi dei rischi e di estrazione casuale secondo quanto indicato dal Regolamento (UE) n. 809/2014 e s.m.i. Le estrazioni vengono effettuate da ARPEA sulle domande di pagamento presentate secondo la periodicità stabilita in base alle esigenze dettate dal rispetto dei Regolamenti unionali in materia.

Il controllo in loco può essere preceduto da un preavviso, purché ciò non interferisca con il suo scopo o la sua efficacia. Il preavviso è strettamente limitato alla durata minima necessaria e non può essere superiore a 14 giorni.

L'esecuzione del controllo in loco può essere anche contestuale a quella del controllo amministrativo purché siano rispettati i dettami del regolamento (UE) 809/2014. Il controllo in loco è comunque svolto prima del versamento del saldo del contributo.

Il controllo in loco è concluso con un verbale (relazione di controllo) che riassume le verifiche effettuate. Tale relazione indica inoltre:

- a) l'operazione di riferimento e la domanda di sostegno oggetto del controllo;
- b) le persone presenti;
- c) se la visita era stata annunciata al beneficiario e, in tal caso, il termine di preavviso;
- d) le risultanze del controllo e, se del caso, eventuali osservazioni specifiche;
- e) le eventuali ulteriori misure di controllo da intraprendere.

Il beneficiario è invitato a firmare la relazione per attestare di avervi presenziato ed eventualmente ad apporvi le proprie osservazioni. La relazione di controllo è inviata senza indugio allo stesso per dargli la possibilità di firmarla e apporvi le proprie osservazioni.

Devono essere verificati i seguenti aspetti:

- 1) l'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo della domanda di pagamento presentata dal beneficiario, eseguendo, se necessario, un controllo sull'accuratezza dei dati contenuti nella stessa sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi;
- 2) per un adeguato numero di voci di spesa, la conformità della natura della spesa e dei relativi tempi di esecuzione alle disposizioni dell'Unione, al capitolato approvato per gli investimenti ed ai lavori effettivamente eseguiti o ai servizi effettivamente forniti;
- 3) la conformità della destinazione degli investimenti con quella indicata nella domanda di sostegno;

In dettaglio i controlli saranno eseguiti secondo le indicazioni di seguito riportate:

1. Il controllo dell'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario, eseguendo la verifica presso i beneficiari, della documentazione contabile inerente le spese rendicontate: tale verifica è effettuata nell'ambito dei controlli amministrativi delle domande di pagamento.
2. I controlli relativi alla conformità della natura della spesa e dei relativi tempi di esecuzione alle disposizioni comunitarie, al capitolato approvato per l'operazione, ai lavori effettivamente eseguiti, sono effettuati nell'ambito dei controlli amministrativi delle domande di pagamento.
3. Il controllo della conformità della destinazione degli investimenti con quella indicata nella domanda di sostegno viene effettuato nell'ambito dei controlli amministrativi delle domande di pagamento.
4. Il controllo della conformità degli investimenti che hanno beneficiato di un cofinanziamento pubblico e del beneficiario alle norme e alle politiche comunitarie, in particolare ai requisiti minimi obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale o fissati nel programma di sviluppo rurale. Si effettua innanzitutto:
 - esaminando le autorizzazioni in possesso dei beneficiari e il mantenimento delle stesse in relazione alle normative urbanistiche, ambientali, di sicurezza, sanitarie, ecc collegate agli investimenti;
 - valutando la conformità dei beneficiari ai requisiti minimi (es. emissioni in atmosfera, scarico acque, ecc.) e alla normativa sulla sicurezza del lavoro attraverso l'acquisizione della documentazione aziendale relativa; nel caso si riscontrino irregolarità deve essere richiesta la verifica da parte degli enti competenti.

4) Controlli ex post

I controlli ex post sono realizzati per verificare il rispetto degli impegni contemplati dall'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i., dal PSR, dal bando e per verificare il rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale in relazione all'operazione 4.2.1.

I controlli ex post coprono, per ogni anno civile, almeno l'1 % della spesa FEASR per le operazioni di investimento ancora subordinate agli impegni di cui al paragrafo 1 e per le quali è stato pagato il saldo a carico del FEASR. Sono considerati solo i controlli svolti entro la fine dell'anno civile in questione.

Il controllo ex post si effettua su un campione di domande ancora subordinate agli impegni estratto da ARPEA sulla base di apposita analisi dei rischi e dell'impatto finanziario delle varie operazioni, tipi di operazioni o misure. Una percentuale compresa tra il 20 e il 25 % del campione è selezionata a caso.

Il controllo ex post è concluso con un verbale (relazione di controllo) che riassume le verifiche effettuate. Tale relazione indica inoltre:

- a) l'operazione di riferimento e la domanda di sostegno oggetto del controllo;
- b) le persone presenti;
- c) se la visita era stata annunciata al beneficiario e, in tal caso, il termine di preavviso;
- d) le risultanze del controllo e, se del caso, eventuali osservazioni specifiche;
- e) le eventuali ulteriori misure di controllo da intraprendere.

Il beneficiario è invitato a firmare la relazione per attestare di avervi presenziato ed eventualmente ad apporvi le proprie osservazioni. La relazione di controllo è inviata senza indugio allo stesso per dargli la possibilità di firmarla e apporvi le proprie osservazioni.

In dettaglio i controlli saranno eseguiti secondo le indicazioni di seguito riportate.

- 1) La verifica del rispetto dell'art. 71 del regolamento (UE) 1303/2013 e s.m.i. prevede il controllo della conformità della destinazione dell'operazione con quella indicata nella domanda di sostegno per un periodo tale da rispettare il vincolo di destinazione d'uso previsto nel PSR 2007-2013. Tale verifica viene effettuata acquisendo d'ufficio il certificato della CCIAA con vigenza e accertandosi che:
 - il soggetto beneficiario o chi ne ha assunto gli impegni sia in attività;
 - sia rimasto in capo al soggetto beneficiario o a chi ne ha assunto gli impegni il possesso degli investimenti;
 - le opere edili, gli impianti, i macchinari e le attrezzature finanziate siano esistenti e corrispondenti senza modifiche sostanziali rispetto a quelle indicate in sede di approvazione della domanda di pagamento e siano utilizzate per gli scopi per i quali sono state finanziate;
- 2) La verifica della realtà e della finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario prevede l'eventuale controllo dell'iscrizione nei registri contabili delle operazioni oggetto di finanziamento. Qualora l'iscrizione nei libri contabili fosse provvisoria al momento della visita presso il beneficiario nell'ambito dei controlli amministrativi, tale verifica viene effettuata nel controllo ex post. Il controllo in particolare è effettuato con le stesse modalità indicate per i controlli amministrativi delle domande di pagamento.
- 3) Controlli relativi a impegni previsti dal bando e/o dalle istruzioni operative: ad esempio certificazioni di prodotto, processo ed ambientali (l'impresa deve mantenere ed aver ottenuto le relative certificazioni), mantenimento dell'impegno a dare informazione e pubblicità al sostegno da parte del FEASR tramite l'affissione di una targa o di un cartello, etc.

5) Controlli delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/2000

Per ogni fase di controllo è effettuata la verifica a campione delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Valgono le indicazioni fornite con nota del 6 giugno 2017 prot. n. 22368/2107 del Direttore della Direzione Agricoltura.